

potestà debba cessare ai 21 od ai 25 anni, conviene anche prendere in considerazione la questione dell'emancipazione legale del figliuolo in caso del suo matrimonio, il quale succede del pari nella minore età e nella maggiore. Quindi io credo che per trattare seriamente la questione debba trattarsi tutta in complesso. Ciascun oratore farà valere le sue ragioni secondo la maniera che ravviserà più opportuna; ma l'oratore che crederà di non dover scompagnare il sistema ministeriale in tutti i suoi rapporti, e di porlo a confronto col sistema della Commissione, io credo che abbia ragione di trattare in complesso il sistema stesso. Quindi io insisto perchè si conservi l'ordine della discussione proposto dal presidente.

SINEO, relatore. Mi rincresce che si prolunghi una discussione che mi pareva essersi finita con la deliberazione presa dalla Camera, che si discuterebbe prima il punto se la patria potestà cesserebbe o non cesserebbe: mi pare che questo sia stato deciso; ma in tutti i casi vi sarebbe motivo, quand'anche non si fosse deciso, per deciderlo adesso.

GASTINELLI. Rispondo all'onorevole deputato Sineo che, volendo appunto esaminare i sistemi che sono in discussione, e scorgendo allo stato della nostra giurisprudenza degli inconvenienti in ciascuno di essi, io volevo trattare i medesimi appunto parallelamente. Osservo che, secondo l'articolo 3 del progetto ministeriale, il matrimonio scioglierebbe la patria potestà, non solo contratto nella maggioranza del figlio, ma anche nella minorità dello stesso.

Osservo che la stessa legislazione francese introduceva due diverse maggiorità: una maggiorità eccezionale e particolare rapporto al matrimonio, per cui sino al 25° anno era necessario alla validità dello stesso ed a' suoi legali effetti, fra cui l'emancipazione, il consenso del genitore; un'altra maggiorità comune ed ordinaria che si compiva agli anni 21.

Come ci arrischiereamo dunque a stabilire in tesi generale che cessi la patria potestà alla maggiorità che compiesi agli anni 21, senza insieme badare ai rapporti dell'emancipazione legale per matrimonio, e se non convenga per questo caso distinguere eziandio fra una maggiorità ordinaria ed una eccezionale?

Per me, lo ripeto, vedo degli inconvenienti in tutti i sistemi, e ciò lo dico tanto più inquantochè non può la Camera rischiarirsi evidentemente sulla questione, se non si tratta parallelamente la questione d'emancipazione legale, e la cessazione della patria potestà.

SINEO, relatore. Qui non si tratta di chiudere la bocca agli oratori, di diminuire la loro libertà nella scelta degli argomenti; si tratta unicamente di fissare il punto della discussione.

La conclusione che si debbe porre in discussione, secondo la decisione presa dalla Camera e secondo gli usi di essa e secondo le naturali ragioni, è precisamente quella proposta dalla Commissione.

Questa sarà combattuta dagli uni, sarà sostenuta dagli altri; quelli che la combatteranno potranno addurre tutti gli argomenti che convengono al loro sistema, dimostrando i vantaggi di un sistema diverso.

Ma intanto il soggetto della discussione non può essere, per ora, che di vedere se si debba adottare o no quella conclusione; ecco il terreno su cui si deve combattere.

Per questo motivo io mi era opposto alla lettura degli emendamenti, perchè la Camera ha deciso di deliberare avanti ogni cosa sulla questione preliminare, sulla questione che è in queste circostanze essenzialmente pregiudiziale. Decisa che sarà, si vedranno poi gli emendamenti.

La questione della cessazione della patria potestà è necessariamente preliminare o, direi, pregiudiziale a qualunque altra che possa sorgere, anche a quella cui alludeva poc'anzi l'onorevole preopinante. Quando la patria potestà cessa coll'età minore, allora non sarà più che una questione secondaria: il vedere se anche pendente l'età minore dovrà cessare la patria potestà in occasione di matrimonio; questa questione non resta pregiudicata. Ma intanto molte altre questioni sono assolutamente eliminate; non è più il caso di riprodurle. Quelle poi che verranno in seguito come conseguenza della cessazione della patria potestà avranno una base certa. Se la Camera decidesse che la patria potestà non cessi coll'età minore del figlio, allora si presenterà la questione se debba cessare in occasione di matrimonio. Quando per contro si faccia cessare all'età maggiore la patria potestà, allora la questione sarà circa il matrimonio, si circoscriverà entro limiti più ristretti, concernerà soltanto i minori, cioè si dovrà decidere se i minori, quantunque ritenuti sotto l'arbitrio della patria potestà per regola ordinaria, debbano tutti andarne esenti in occasione di matrimonio.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Ho chiesto la parola per appoggiare il sistema proposto dall'onorevole deputato Gastinelli.

Occorrono qui a confronto ed a conflitto due opposti sistemi: l'uno di essi è quello della Commissione, la quale vuole mettere la scure alla radice e levarne la pianta, e così toglier via ogni questione alla quale possa dar luogo l'esistenza di questa pianta, togliendo cioè la patria potestà. Nell'altro sistema dice: non è necessario di pronunziare in massima con un ordinamento formale della legge, cioè ad una tale e tale età cesserà di esercitarsi la potestà paterna. A mio senso converrebbe maturare gli effetti di questa patria potestà in tutto ciò che non riescano perniciosi pel figlio giunto ad una certa età e fatto maggiore. È dunque conveniente che gli autori i quali parlano in favore o contro i due progetti non perdano di vista tale varietà di sistemi, e che coloro i quali consentono col Ministero mirino a far prevalere quello a cui basta di far cessare gli effetti più essenziali della patria potestà senza lederne il principio, recando in mezzo quelle ragioni per le quali stimano doversi favorire la libertà del figlio, senza troncargli affatto la potestà paterna. Pongasi dunque mente ai due sistemi che procedono parallelamente e come di fronte.

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che la questione da essa decisa si fu che la discussione dovesse aprirsi sugli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale e sull'articolo 2 del progetto della Camera. La Camera non ha preso che queste decisioni. Se ora essa intende decidere che la discussione debba unicamente raggirarsi sul punto a quale età debba cessare la patria potestà, io la consulterò.

PESCATORE. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pescatore per un richiamo al regolamento.

PESCATORE. La Camera ha deciso che il progetto del Ministero si sarebbe diviso in tanti progetti. Ora osservo che il regolamento prescrive che nelle discussioni di un progetto di legge vi ha primieramente una discussione generale, poi una particolare. Gli articoli cadenti ora in discussione (2 e 3 del progetto ministeriale e 2 del progetto della Commissione) devono considerarsi come formanti un progetto di legge stante per sè, distinto da tutti gli altri.

A questo progetto deve dunque precedere una discussione generale. In questa discussione generale i diversi oratori